

N. 00491/2015REG.PROV.COLL.

N. 00963/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Domenico Altieri, Antonella Berardi, Domenico Gigante, Michele Martire, Domenico Vito Schiavone, Giuseppe Valenzano, Oronzo Valentini, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto in Bari, Via Amendola, 166/5;

contro

Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, Via

N. Piccinni, 150; Ministero dell'Interno - Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Rutigliano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

nei confronti di

Roberto Romagno, Francesco Delliturri, Antonio Troiani, Nicola Saffi, Domenica Lepore, Donata Lamparelli, Michele Maggiorano, Rosa Romito, Vincenzo Damato, Giovanni Pavone, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23; Simone Stephi;

per l'annullamento

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale, modello 300 AR, concluso il 30 giugno 2014, relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Rutigliano, con il quale è stata proclamata l'elezione, al primo turno, del Sindaco nella persona del sig. Roberto Romagno e sono stati proclamati i consiglieri comunali;
- dei verbali degli Uffici delle sezioni nn. 2, 7, 10, 13, 14, 16 e 17, in riferimento alla parte in cui sono stati attribuiti illegittimamente n. 7 voti al candidato Sindaco Roberto Romagno e "sottratti" n. 4 voti al candidato Domenico Altieri;
- dei verbali degli Uffici delle sezioni nn. 3, 4, 5, 8 e 9, con riferimento alla parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti al candidato Sindaco Roberto Romagno (almeno) 13 voti;

- di ogni altro atto specificamente indicato nel ricorso principale e nei ricorsi per motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano, del Ministero dell'Interno - Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Rutigliano e di Roberto Romagno, Francesco Delliturri, Antonio Troiani, Nicola Saffi, Domenica Lepore, Donata Lamparelli, Michele Maggiorano, Rosa Romito, Vincenzo Damato e Giovanni Pavone;

Visto il ricorso incidentale depositato dai controinteressati in data 9 ottobre 2014;

Visti i motivi aggiunti al ricorso incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso; Gennaro Rocco Notarnicola; Luigi D'Ambrosio;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:

- dichiara inammissibili i motivi aggiunti al ricorso principale;

- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibili il ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno - Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Rutigliano.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 130, comma 8, cod. proc. amm..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario

Maria Grazia D'Alterio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 25/03/2015

(art. 130, co. 7, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)